



Roma, 16 ottobre 2018

XVIII Legislatura. Senato della Repubblica

Commissione IX, Agricoltura e produzione agroalimentare.

Audizione del 9 ottobre 2018.

Disegno di Legge n. 728 *“Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale”*. Osservazioni Coldiretti.

Lo spirito che anima il Disegno di Legge n. 728 *“Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale”*, all’esame della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, è sicuramente condivisibile.

Pertanto è con grande interesse che si accoglie l’iniziativa legislativa al vaglio della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare.

E’, tuttavia, ineludibile che in sede parlamentare qualsivoglia iniziativa legislativa che vada ad incidere sulla disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli debba caratterizzarsi, innanzitutto, per una chiara coerenza col vigente e consolidato quadro normativo afferente alle attività agricole per connessione.

A tal proposito si è avuto modo di apprezzare gli interventi di taluni Senatori membri della Commissione che, nel corso della discussione generale sul disegno di legge n. 728 cit., hanno posto in evidenza l’esigenza di una preliminare valutazione di eventuali incongruenze della proposta di disciplina di cui ci occupiamo rispetto alla normativa vigente in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli.

In particolare, è a tutti noto che già l’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, più volte modificato nel corso degli anni, reca la disciplina statale di riferimento per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli.

La volontà del Legislatore del 2001 è stata quella di potenziare – in piena discontinuità rispetto all’assetto scaturito dal codice civile del ’42 – il rapporto dell’impresa agricola con il mercato sia dal versante oggettivo (vendita di prodotti

derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici) sia da un punto di vista meramente “spaziale” (diritto di esercitare la vendita diretta in tutto il territorio della Repubblica) e senza che le potenzialità della vendita diretta vengano limitate da vincoli quantitativi o temporali.

Conseguentemente l’invito rivolto ai componenti della Commissione è quello di valutare se l’attuale testo del disegno di legge n. 728 cit., che trae spunto da alcune esperienze a livello regionale, sia tale da non creare perplessità interpretative ed applicative.

In particolare, l’iniziativa legislativa in esame non ricomprende alcuna disposizione volta a chiarire il rapporto dalla normativa da essa recata con la disciplina generale in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli e pare trascendere le finalità meramente semplificatorie in materia igienico – sanitaria che alcune Regioni hanno ritenuto di dover prevedere a favore delle “piccole produzioni locali”.

Infatti, una lettura coordinata delle disposizioni di cui alla proposta n. 728 cit. potrebbe indurre a ritenere che le stesse siano volte ad introdurre una disciplina generale sulla vendita diretta e somministrazione di piccoli quantitativi di prodotti primari e trasformati ottenuti a partire dalle produzioni aziendali, la quale disciplina, anche considerata dal versante della mera posteriorità temporale, potrebbe confliggere e prevalere rispetto alle statuizioni del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Analoghe considerazioni valgano per l’imprenditore che esercita l’attività connessa di agriturismo.

Alla stregua di quanto sopra argomentato si propone alla Commissione Agricoltura l’inserimento nel disegno di legge n. 728 in esame dei seguenti emendamenti:

- Al comma 1 dell’articolo 1 premettere le seguenti parole “1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,”
- All’articolo 2, comma 2, premettere le seguenti parole “2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo,”.
- All’articolo 2, aggiungere il seguente comma: “4. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente le <<PPL>> ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.”